



Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
Servizio 7 "Operatori Turistici e Promozione del Capitale Umano"

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

MARCA DA BOLLO

01200856185287

04 MAG 2021

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il R.D.L. n. 2523 del 23 novembre 1936, convertito in legge 30.12.1937, n.2650 e il D.P.R, 28 giugno 1955, n. 630, relativi alla disciplina delle attività delle agenzie di viaggio;
- VISTO** il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640 "norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di Turismo";
- VISTI** il D.P.R. 26 ottobre 1972, n.641, il D.LgsLgs. 22 giugno 1991, n.230 e la legge regionale 18 aprile 1981, n.67,
- VISTA** la legge regionale 24 agosto 1993, n.24, art.6;
- VISTO** l'art. 9 della legge regionale n. 27/1996 che subordina l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggi ad autorizzazione regionale;
- VISTO** il D.P.R. 26 ottobre 1972, n.641;
- VISTA** la legge regionale 18 aprile 1981, n. 67;
- VISTO** il D. Lgs. 22 giugno 1991, n. 230;
- VISTE** le circolari dell'Assessorato dell'Economia n. 3 del 30 dicembre 2003 e n. 3124 del 24 febbraio 2015 in materia di tasse di concessioni governative regionali;
- VISTO** il D.Lgs. 23 maggio 2011 n. 79 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo;
- VISTO** il D.Lgs. n. 62/2018, n. 62 «Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati»;
- VISTO** il decreto del Dirigente Generale n.3397 del 18 dicembre 2017 approvativo delle modalità procedurali e relativa modulistica inerenti i procedimenti ad iniziativa di parte delle Agenzie di Viaggio e successivo D.D.G. n. 1575 del 04.07.2018;
- VISTA** l'istanza del 07.04.2021, acquisita dalla scrivente Amministrazione al prot. n. 0069819 del 13.04.2021, con la quale il Sig. ANGELO Rosario, cittadino italiano, nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED] C.F.: [REDACTED], n.q. di Legale Rappr. della «ORAS s.r.l.» (P.I: 02635890813) con sede legale a San Vito Lo Capo (TP) CAP 91010, in Via Savoia, n. 31, iscritta dal 14/02/2016 alla C.C.I.A.A. di Trapani al n. REA TP-185889, ha chiesto l'autorizzazione all'apertura di una nuova agenzia di viaggi e turismo, cat. A/illimitata, da denominare «**Sea Dream Tourist Agency**», con sede a San Vito Lo Capo (TP) CAP 91010, in Via Regina Margherita, n. 28, angolo Via Matteo Peralta, sotto la direzione tecnica di DE VINCENZI Baldassare, [REDACTED] - C.F.: [REDACTED], già abilitato a svolgere le funzioni di direttore tecnico con D.D.S. n. 863/S9 TUR del 26.06.2014 da Assessorato Regionale Turismo, Sport e

Spettacolo;

- VISTO** il documento di verifica dati Registro delle Imprese n. P V4779660 del 20.04.2021 della Camera di Commercio di Trapani, richiesto con prot. n. 3536 del 20.04.2021, in capo alla «ORAS s.r.l.» (P.I: 02635890813);
- VISTO** il documento acquisito il 20.04.2021, tramite consultazione telematica della Banca Dati «Anagrafe Tributaria», Sezione «Anagrafica» attestante i dati anagrafici e di attività, in capo alla «ORAS s.r.l.» (P.I: 02635890813);
- VISTA** la comunicazione antimafia liberatoria prot. n. PR_TPUTG_Ingresso_0025414_20210413 rilasciata in data 18.05.2021, acquisita mediante collegamento telematico alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia, certificante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs 159/2011;
- RITENUTO** che la denominazione prescelta, «Sea Dream Tourist Agency», ai sensi del D.P.C.M. 13.09.2002, non ingenera confusione nel consumatore né riporta nomi coincidenti con la denominazione di comuni o regioni italiane;
- VISTE** le dichiarazioni di insussistenza di condanne penali, di procedure concorsuali, di protesti contenute nell'istanza del 19.11.2019, nonché il possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S., R.D. 18 giugno 1931, n.773;
- VISTO** il contratto di locazione dell'immobile sede dell'agenzia di viaggi - Via Regina Margherita, n. 28, piano terra - CAP 91010 - San Vito Lo Capo (TP), del 01.10.2020, identificato al N.C.E.U. di San Vito Lo Capo (TP) - Foglio 5, P.IIa 379 sub 1, cat. C/1 - stipulato tra il Sig. RUGGIRELLO Giuseppe, [REDACTED] - C.F.: [REDACTED] (locatore) e «ORAS s.r.l.» (P.I: 02635890813) (locatario), registrato il 13.10.2020 al n. 3950, Serie 3T, presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Trapani - Ufficio Territoriale di Trapani - Cod.id. Entratel : TYG20T003950000DD;
- VISTO** il certificato di abitabilità/agibilità n. 43/2008 del 06.06.2008, per l'immobile sito in in Via Regina Margherita, n. 28, piano terra - CAP 91010 - San Vito Lo Capo (TP), rilasciato dall'Ufficio Tecnico del Comune di San Vito Lo Capo (TP);
- VISTA** la Relazione Tecnica del Geom. Giuseppe Grammatico, - n. 1595 Collegio dei Geometri della Provincia di Trapani - che, nel confermare l'adeguatezza dei locali per l'attività, certificando il buono stato dell'immobile, attesta la regolarità dei locali e del servizio igienico nonché le conformità degli impianti elettrico e idrico stante la certificazione della ditta Vultaggio Nicolò, P.IVA 00231800314;
- RITENUTO** di riservarsi, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, al sopralluogo dei locali per la verifica dell'esistenza, secondo la normativa vigente, dei requisiti sostanziali, nonché del decoro dei locali dell'istituenda agenzia di viaggi;
- VISTA** la polizza assicurativa n. 1505002620/E del 26.03.2021, relativa alla garanzia di responsabilità civile per l'attività di Organizzatori e Intermediari di viaggio di cui al D. Lgs. n. 79/2011, stipulata con la compagnia «Unipol SAI Assicurazioni S.p.A.», con decorrenza dal 26.03.2021 e con scadenza 26.03.2022;
- VISTO** il certificato di adesione n. 1-4129/2021 al Fondo di Garanzia costituito dalla Associazione Italiana Agenti di Viaggio mediante «IL SALVAGENTE s.c.a.r.l.» per la protezione del viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento prima disciplinata dall'art. 50, c.2, oggi normata dall'art. 47 del D.Lgs n. 62 del 21.05.2018 "Efficacia e portata della protezione in caso di insolvenza o fallimento" del novellato Capo I "Contratti del turismo organizzato, valido dal 06.04.2021, fino al 05.04.2022;
- RITENUTO** di avere fissato in € **51,13** la tassa di rilascio di concessione regionale, di cui alla tariffa

ex D.Lgs. n.230/1991, D.P.R. n.641/72 e D.Lgs n.79/2011, artt. 19 e 50. il cui versamento è stato effettuato tramite bonifico su IBAN n. IT06F 07601 04600 000017770900 intestato alla «Cassa Provinciale Regione Siciliana - Banco di Sicilia/Unicredit, Palermo - Tasse Concessioni Governative Regionali - Cap. 1606 Capo 9», che l'istante ha versato in data 22.03.2021;

ATTESA la regolarità dell'istanza e dei relativi allegati presentati in conformità alle prescrizioni di cui al precitato D.D.G. n.3397 del 18 dicembre 2017;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 76 della L.R. 15 aprile 2021, è stato semplificato, per il triennio 2021, 2022 e 2023, il regime fiscale delle agenzie di viaggio;

VISTO l'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta per il rilascio del presente provvedimento nella misura prevista di 16,00 euro mediante contrassegno telematico Id. n. 01200856185287 emesso in data 04.05.2021;

VISTI gli atti d'ufficio;

PRESO ATTO che tutta la documentazione, allegata all'istanza, si appalesa conforme a quanto previsto dal R.D.L. n. 2523/1936, convertito in legge n. 2650/1937;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti per adottare il provvedimento di competenza:

A U T O R I Z Z A

il Sig. ANGELO Rosario, cittadino italiano, nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED] [REDACTED] C.F.: [REDACTED], n.q. di Legale Rapp. della «ORAS s.r.l.» (P.I: 02635890813) con sede legale a San Vito Lo Capo (TP) CAP 91010, in Via Savoia, n. 31, iscritta dal 14/02/2016 alla C.C.I.A.A. di Trapani al n. REA TP-185889, all'apertura di un'agenzia di viaggi e turismo, cat. A/Ilimitata, da denominare «**Sea Dream Tourist Agency**», con sede a San Vito Lo Capo (TP) CAP 91010, in Via Regina Margherita, n. 28, angolo Via Matteo Peralta, sotto la direzione tecnica di DE VINCENZI Baldassare, [REDACTED] - C.F.: [REDACTED] già abilitato a svolgere le funzioni di direttore tecnico con D.D.S. n. 863/S9 TUR del 26.06.2014 da Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo, che non potrà essere sostituito senza la preventiva autorizzazione di questo Assessorato.

La presente autorizzazione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente per l'attività per cui la stessa è stata concessa e per i locali in essa indicati, detiene piena regolarità e si intende rinnovata annualmente tramite comunicazione ufficiale ex All. A e All. B della Circ. n. 223 del 4.01.2021, per l'anno di riferimento.

Al titolare della presente autorizzazione è **fatto obbligo**, alla scadenza delle polizze assicurative citate in premessa, di trasmettere l'attestato di rinnovo della predetta polizza assicurativa per la responsabilità civile per l'attività di Organizzatori e Intermediari di viaggio di cui all'art. 19 del D.Lgs. n.79/2011, nonché l'attestato di rinnovo della polizza assicurativa e/o di adesione ad apposito Fondo di Garanzia per le ipotesi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o organizzatore di viaggi, di cui all'art. 47 del D.Lgs. n.79/2011 e ss.mm.ii.

L'assolvimento degli obblighi assicurativi è dovuto a pena di revoca della presente autorizzazione, che potrà altresì essere revocata o sospesa in qualsiasi momento per motivi di ordine e di sicurezza pubblica o per abuso da parte del titolare e per tutto quanto altro previsto dal R.D.L. n. 2523/1936, convertito in legge n. 2650/1937.

Qualora dai controlli, anche successivi, effettuati ai sensi dell'art.71 del DPR n.445 del 28 dicembre 2000 il contenuto delle dichiarazioni rese risulti non corrispondente al vero il Servizio, oltre ad effettuare le dovute segnalazioni alle competenti autorità giudiziarie, avvierà le necessarie procedure ai fini dell'adozione dei provvedimenti di revoca e/o di decadenza dell'autorizzazione rilasciata.

In caso di sospensione temporanea dell'attività il titolare è obbligato a darne immediata comunicazione al Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo indicandone la durata. La mancata comunicazione comporta la decadenza dell'autorizzazione.

Al titolare è fatto obbligo di comunicare alla C.C.I.A.A. competente per territorio l'inizio dell'attività dell'agenzia di viaggi entro 30 gg. dalla data del presente decreto, informando per conoscenza il Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo «Servizio 7 - Operatori Turistici e Promozione del Capitale Umano», e di osservare tutte le vigenti disposizioni di legge in materia di agenzie di viaggi e turismo e di adeguarsi a quanto formerà oggetto di nuova regolamentazione regionale.


Il presente provvedimento rientra tra le competenze di questo Dipartimento e, nello specifico, di questo Servizio secondo le norme e le disposizioni vigenti e dopo aver concluso il previsto iter istruttorio che ne attesta la regolarità procedimentale sotto il profilo giuridico-amministrativo e contabile.

Il presente decreto è pubblicato per esteso, ai sensi dell'art.68, c.5 della L.r. n. 21/2014, nel sito del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo.

Palermo, 20.05.2021

Istruttore

Manlio La Barbera



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott. Giuseppe Librizzi

